



CITTÀ DI SUSA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 27 DEL 12/05/2025

N. GENERALE 29 DEL 12/05/2025

OGGETTO:

Taglio e manutenzione di alberi, piantagioni e siepi confinanti con le strade vicinali e comunali.

**Il Funzionario Responsabile Area Vigilanza
(dott.ssa Luciana Chiavirano)**

Premesso che gli Artt. 29 e seguenti del codice della strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 nr. 285) prevedono, a carico dei proprietari confinanti con: aree di *parcheggio, marciapiedi, piste ciclabili, strade comunali o vicinali d'uso pubblico, l'obbligo di provvedere a un'adeguata manutenzione delle aree suddette, al fine di salvaguardare il decoro urbano e la sicurezza della circolazione stradale ed in particolare:*

- a) *taglio dell'erba,*
- b) *potatura delle siepi,*
- c) *taglio dei rami (quando nascondono la segnaletica stradale o ne ostacolano la leggibilità, impediscono lo spazzamento stradale, rendono più difficoltosa la corretta fruibilità della strada),*
- d) *rimozione di piante, foglie e rami presenti sulla carreggiata;*
- e) *rimozione di materiali, terriccio o sassi franati dai fondi confinanti;*
- f) *mantenimento in buono stato degli sbocchi degli scolì delle acque piovane ricadenti nei fossi e cunette laterali.*

Considerato che la mancanza di manutenzione della vegetazione predetta, può determinare l'ingombro ed il restringimento della sede stradale, ivi compresi i marciapiedi, costituendo impedimento e pericolo per la circolazione pedonale e veicolare;

Considerato inoltre che la mancata pulizia dei fossi di scolo delle acque piovane dai residui di vegetazione potrebbe impedire il regolare deflusso delle acque creando fenomeni di allagamento delle strade, pregiudicando così il regolare transito veicolare;

Ritenuto indispensabile adottare i provvedimenti urgenti posti a salvaguardia della pubblica incolumità al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza della circolazione pedonale e veicolare, per eliminare i rischi derivanti dalla presenza della vegetazione nelle condizioni in premessa e di eventuali cadute delle piante o parti di esse;

Richiamate le disposizioni contenute nell'art. 24 del vigente Regolamento di Polizia Urbana ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 29 e seguenti del Codice della Strada, relativamente

all'obbligo in capo ai proprietari di alberature o altra vegetazione presente su aree private adiacenti alle vie pubbliche, compresi i condomini, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti ed in generale la visibilità della carreggiata;

Considerato che in caso di inottemperanza di tali obblighi, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista, consegue quella accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese ed in caso di inadempienza procede il Comune in danno dei soggetti obbligati, con recupero delle somme anticipate.

Visti il Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, così come modificato ed integrato, ed in particolare, gli artt. 29 e seguenti, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 24, del vigente Regolamento di Polizia Urbana;

Dato atto di quanto previsto dal titolo IV - Capo III - Art. 107 del nuovo Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs 18/08/2000 n° 267;

Dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 50/10 comma del D.L.gs 267/2000, il Sindaco ha provveduto, con proprio decreto n° 1 del 27.02.2025, a nominare la sottoscritta quale Responsabile dell'Area di Vigilanza, con conseguente attribuzione del potere di assumere atti di gestione di cui all'art. 107/2° comma del citato decreto.

ORDINA

Ai proprietari confinanti con: aree di parcheggio, marciapiedi, piste ciclabili, strade comunali o vicinali d'uso pubblico, l'obbligo di provvedere a un'adeguata manutenzione delle aree suddette, al fine di salvaguardare il decoro urbano e la sicurezza della circolazione stradale ed in particolare:

- a) *taglio dell'erba,*
- b) *potatura delle siepi,*
- c) *taglio dei rami (quando nascondono la segnaletica stradale o ne ostacolano la leggibilità, impediscono lo spazzamento stradale, rendono più difficoltosa la corretta fruibilità della strada),*
- d) *rimozione di piante, foglie e rami presenti sulla carreggiata;*
- e) *rimozione di materiali, terriccio o sassi franati dai fondi confinanti;*
- f) *mantenimento in buono stato degli sbocchi degli scolli delle acque piovane ricadenti nei fossi e cunette laterali.*

- E' fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere all'installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento.
- I materiali di risulta provenienti dalle operazioni di cui ai punti precedenti, se non utilizzati in proprio, dovranno essere smaltiti presso l'ecocentro comunale.
- Le operazioni predette dovranno essere effettuate entro il termine di 30 giorni (venti) dalla data della presente Ordinanza e successivamente ripetuti periodicamente almeno due volte l'anno, e comunque ogni qualvolta necessario.
- Decorso tale termine, in presenza di circostanze di urgente necessità o in situazioni costituenti pericolo o intralcio della circolazione, l'Amministrazione Comunale, nei casi di

inadempienza e previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio degli interventi richiesti per la rimozione di piante, rami ecc., anche avvalendosi di impresa appositamente incaricata, ponendo le spese a carico dei proprietari/responsabili e con la conseguente applicazione delle sanzioni di legge.

DISPONE CHE

la presente ordinanza sia portata a conoscenza dell'utenza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, l'affissione nei luoghi pubblici preposti e sul sito internet del Comune di Susa.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE CHE

Chiunque violi le disposizioni degli artt. 29/31/32/33 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 173 a euro 694.

Ai sensi delle disposizioni del Capo III della Legge 07.08.1990, n. 241, l'Ufficio responsabile del procedimento è il Comando Polizia Municipale di Susa, presso il quale è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento ed il Responsabile del procedimento è il Funzionario Responsabile dell'Area di Vigilanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta pubblicazione secondo la modalità di cui alla Legge 06.12.1971, n.1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente
CHIAVIRANO Luciana